



COMUNE DI UDINE

OGGETTO: Adozione variante al PRGC, relativa agli edifici e ambiti urbani tutelati (architettura del '900) e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale (zona BO) e indirizzi per l'equiparazione di singoli edifici alle zone A e BO ai sensi della L.R. 19/09- Codice regionale dell'edilizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03/09/2012, in vigore dal 10/01/2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPRReg n. 0272/Pres. del 28/12/2012 di conferma di esecutività della delibera di approvazione;
- successivamente sono state approvate le varianti 1 e 2 al PRGC, ora in vigore;

RICORDATO che:

- con delibera consiliare n. 58 d'ord. del 24 maggio 2010 sono state approvate le “Direttive Urbanistiche per il nuovo PRGC”, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 8 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- il progetto del nuovo PRGC ha sviluppato le tematiche relative ai sistemi ambientale, insediativo, produttivo e infrastrutturale del territorio comunale, supportando tale progettazione anche con l'elaborato “Obiettivi e strategie”, che, a partire dagli obiettivi prefissati, contiene l'esplicitazione, per ognuno di tali sistemi, delle strategie individuate per il loro raggiungimento; questo documento costituisce riferimento per la verifica di coerenza di azioni e politiche di sviluppo, modifica e attuazione del PRGC;
- nella Delibera n. 57 d'ord del 03/09/2012 di approvazione del PRGC è stato ribadito che, così come previsto all'art. 30, comma 16, delle Norme di Attuazione, *“entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo PRGC, l'Amministrazione comunale effettuerà una ricognizione sullo stato e sulla consistenza del patrimonio delle architetture di pregio (...)*

al fine di aggiornare l'elenco e le schede descrittive e di valutare le modalità di interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione su tale patrimonio e nelle aree pertinenti; (...).”;

- le attività di gestione del nuovo PRGC trovano fondamento anche nel Piano Generale di Sviluppo 2014-2018, approvato con delibera consiliare n. 57 del 21 luglio 2014;

RILEVATO che:

- dalla ricognizione sull'architettura del '900 è emersa la necessità di aggiornare gli elaborati del PRGC di “Catalogazione delle opere di architettura dal periodo eclettico-storicista ai giorni nostri e del patrimonio edilizio rurale spontaneo”, composti da 6 fascicoli con schede descrittive e una tavola di localizzazione dei monumenti cimiteriali, nonché di proporre una revisione normativa della Sezione 2^a delle Norme di Attuazione riguardante gli “Edifici soggetti a particolare regime di tutela”;
- successivamente all'entrata in vigore del nuovo PRGC è emersa l'esigenza di semplificare l'attuazione di alcuni interventi sul patrimonio edilizio storico di zona B0, proponendo una revisione normativa della zona B0, che introduce alcune modifiche e integrazioni, confermandone l'impianto generale;

VISTA la documentazione predisposta dal Servizio Pianificazione Territoriale sugli edifici dell'architettura del '900, con la proposta di aggiornamento dei fascicoli, delle tavole grafiche di Piano e di revisione delle norme di attuazione;

CONSIDERATO che l'attività di ricognizione sull'architettura del '900 propone modifiche normative su edifici tutelati localizzati in zona B0, in particolare “edifici rappresentativi dell'architettura di matrice rurale” e “complessi legati alla storia industriale”, e modifiche di visualizzazione degli edifici tutelati nel “Quaderno” normativo della zona B0;

RILEVATA l'affinità e correlazione tra modifiche normative sul patrimonio edilizio di pregio del '900 e su quello storico di zona B0 e ritenuto che possano pertanto essere affrontate nell'ambito di un'unica variante urbanistica delle norme di attuazione di PRGC;

RITENUTO di aggiornare la documentazione e la normativa del PRGC vigente relativa all'architettura del '900 e ai nuclei storici minori e agglomerati di matrice rurale attraverso una variante di carattere normativo, che si configura quale variante non sostanziale ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a) e d) del DPR n. 086/Pres/2008, poiché non sono previste modifiche né di zonizzazione né della potenzialità edificatoria del PRGC vigente;

EVIDENZIATO, così come esplicitato nella Relazione di Flessibilità, che *“le varianti previste dal succitato art. 17 sono sempre possibili salvo che non contrastino con gli obiettivi del Piano e non riguardino gli elementi non soggetti alla flessibilità”;*

RILEVATO che la proposta di variante risulta coerente sia con il documento degli “obiettivi e strategie”, sia con quanto ulteriormente indicato nella Relazione di Flessibilità per la “Zona Nuclei Storici Minori e Agglomerati di matrice Rurale (B0)” che, tra l’altro, specificatamente prevede per la Flessibilità normativa che *“Le Norme di Attuazione, ivi compreso l’allegato <<Quaderno dei nuclei storici minori e degli agglomerati di matrice rurale>>, sono modificabili (ad eccezione degli indici riguardanti l’ampliamento una tantum e quelli relativi alle pertinenze) allo scopo di agevolare le attività di recupero e di valorizzazione degli edifici esistenti”*;

PRESO ATTO dell’asseverazione di non sostanzialità della variante, rilasciata ai sensi dell’art. 63, comma 5 della L.R. 5/2007 e dell’art. 17 comma 9 del DPRReg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e inclusa nel Fascicolo “Relazioni e Asseverazioni” allegato alla presente Deliberazione;

VISTA la Relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 2000;

VISTO il documento relativo alla verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008) redatta dal Servizio Pianificazione Territoriale;

RILEVATO che tale verifica, redatta secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in argomento alla procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS);

VISTO che a termini di legge l’Autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

RITENUTO che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa, dopo aver conseguito i necessari ed opportuni pareri, anche successivamente all’adozione della variante;

VALUTATO pertanto di dare corso all’adozione della variante, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS potrà e dovrà compiersi prima della approvazione della variante, e nello stesso atto deliberativo sarà dato atto di tale verifica;

RITENUTO, alla luce dei contenuti della variante (riguardanti aspetti normativi che non incrementano parametri o modificano destinazioni d’uso delle zone del vigente PRGC già peraltro soggetto alla procedura completa di VAS), di indicare alla Giunta le seguenti autorità ambientali cui richiedere il parere in merito alla relazione ambientale sopra specificata:

- la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio,
- uffici e servizi comunali con competenza in materia edilizia e ambientale;

DATO ATTO che:

- negli ambiti interessati dalla variante sono presenti beni vincolati dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004, per i quali sarà richiesto il parere alla competente Soprintendenza;
- negli ambiti interessati dalla variante sono presenti beni vincolati dalla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004, per i quali è stata redatta specifica relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art. 17, comma 11 del DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.;
- non sono presenti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi, ma soltanto "aree a rischio archeologico", specificatamente tutelate dall'art. 60 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 123 d'ord. del 21 dicembre 2009, avente a oggetto "Indirizzi per l'applicazione, in Comune di Udine, della L.R. 19/09 – Codice regionale dell'edilizia e in particolare del Capo VII della legge", con la quale si era tra l'altro disposto che gli edifici tutelati dalla variante n. 147 al PRGC (architettura del '900) dovessero essere assimilati ai singoli edifici equiparati alle zone A e B0;

EVIDENZIATO che le delibere di adozione e approvazione del Nuovo PRGC, confermando le tutele sui fabbricati individuati dalla variante n. 147 (architettura del '900), hanno ribadito che tali edifici devono continuare a essere assimilati ai singoli edifici equiparati alle zone A e B0 per motivi paesaggistici o storico-culturali citati dalla L.R. 19/09;

CONSIDERATO che la catalogazione degli edifici tutelati oggetto della presente variante supera e sostituisce la catalogazione vigente effettuata dalla variante n.147 al PRGC, sulla base della ricognizione che include nuovi edifici da tutelare e ne esclude altri di minor pregio o alterati;

RILEVATO che tale catalogazione comprende anche gli ambiti urbani "O" (edilizia popolare) del fascicolo 3, nei quali la tutela riguarda gli spazi aperti di uso collettivo e non gli edifici, privi di scheda;

RITENUTO pertanto di stabilire che, ai fini dell'applicazione della L.R. 19/09, gli edifici tutelati e schedati devono essere assimilati ai singoli edifici equiparati alle zone A e B0 per motivi paesaggistici o storico - culturali, citati dal Codice dell'edilizia;

VISTI gli elaborati di variante redatti dal Servizio Pianificazione Territoriale in data 25/03/2015:

- Fascicolo delle relazioni e asseverazioni:
 - o Relazione illustrativa degli aspetti trattati dalla Variante,
 - o Asseverazioni,
 - o Relazione S.I.C.,
 - o Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente,
 - o Relazione degli aspetti paesaggistici della variante;

- Fascicolo degli allegati di variante:
 - o Estratti norme tecniche di attuazione,
 - o Estratti tavole T,
 - o Estratti tavole Z,
 - o Estratti Norme B0, Quaderno e Schede dei nuclei storici e agglomerati di matrice rurale;
- Appendice 5 alle Norme Tecniche di Attuazione:
 - o Fascicolo 1 - Edifici di grande interesse architettonico,
 - o Fascicolo 2 - Edifici di interesse tipologico,
 - o Fascicolo 3 - Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale,
 - o Fascicolo 4 - Complessi legati alla storia industriale,
 - o Fascicolo 5 - Edifici e complessi rappresentativi dell'architettura rurale,
 - o Fascicolo 6 - Opere cimiteriali monumentali e allegata Planimetria Cimitero urbano di San Vito;

PRECISATO che i fascicoli della nuova Appendice 5 delle Norme Tecniche di Attuazione sostituiscono i corrispondenti elaborati del PRGC vigente e che tavole e norme di PRGC devono essere aggiornate secondo le indicazioni degli stralci grafici e normativi della variante;

RITENUTO che la presente Variante al PRGC risponda al quadro delle Direttive urbanistiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 24 maggio 2010, al documento degli "Obiettivi e strategie" e alla Relazione di Flessibilità, atti compresi nel progetto del PRGC vigente;

DATO ATTO che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con atti amministrativi diversi dal presente;

RIBADITO, quindi, che ogni singolo documento di variante assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, necessariamente interessate, in alcune situazioni, dall'intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica;

VISTI:

- la L.R. n. 5/2007 e in particolare l'articolo 63 e seguenti;
- il DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e in particolare l'art. 17;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e il D.Lgs. n. 4/2008;
- il D.Lgs. n. 42/2004 e il D.P.C.M 12/12/2005;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ing. Luigi Fantini, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice dichiara di non esprimere parere in quanto la presente proposta non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile,

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'articolo 63 comma 5 della L.R n. 5/2007 e dell'art. 17 comma 1, lettere a) e d) del DPR n. 20 marzo 2008, n. 086/Pres la variante non sostanziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale rubricata al n. e costituita dagli elaborati allegati predisposti dal Servizio Pianificazione Territoriale;
2. la variante di cui al punto n. 1, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è costituita dai seguenti elaborati redatti dal Servizio Pianificazione Territoriale in data 25/03/2015:
 - Fascicolo delle relazioni e asseverazioni:
 - o Relazione illustrativa degli aspetti trattati dalla Variante,
 - o Asseverazioni,
 - o Relazione S.I.C.,
 - o Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente,
 - o Relazione degli aspetti paesaggistici della variante;
 - Fascicolo degli allegati di variante:
 - o Estratti norme tecniche di attuazione,
 - o Estratti tavole T,
 - o Estratti tavole Z,
 - o Estratti Norme B0, Quaderno e Schede dei nuclei storici e agglomerati di matrice rurale;
 - Appendice 5 alle Norme Tecniche di Attuazione:
 - o Fascicolo 1 - Edifici di grande interesse architettonico;
 - o Fascicolo 2 - Edifici di interesse tipologico;
 - o Fascicolo 3 - Ambiti urbani di interesse tipologico-ambientale;
 - o Fascicolo 4 - Complessi legati alla storia industriale;
 - o Fascicolo 5 - Edifici e complessi rappresentativi dell'architettura rurale;
 - o Fascicolo 6 - Opere cimiteriali monumentali e allegata Planimetria Cimitero urbano di San Vito;

3. di precisare sia che, dopo l'entrata in vigore della Variante, i fascicoli della nuova Appendice 5 delle Norme Tecniche di Attuazione sostituiranno i corrispondenti elaborati del PRGC vigente e sia che tavole e norme di PRGC dovranno essere aggiornate secondo le indicazioni degli stralci grafici e normativi della variante in oggetto;
4. di stabilire che prima della approvazione della presente variante dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 che prevede l'espressione formale da parte dell'Autorità competente; tale procedura si svilupperà sulla base della relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente (direttiva comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008), così come redatta dal Servizio Pianificazione Territoriale;
5. di comunicare in qualità di Autorità procedente all'Autorità competente, comunque autonoma nell'assunzione delle sue determinazioni, che sarà sufficiente conseguire i pareri delle competenti strutture e organi consultivi comunali stante la natura delle variazioni normative in argomento;
6. di stabilire che, ai fini dell'applicazione della L.R. 19/09, gli edifici tutelati e schedati devono essere assimilati ai singoli edifici equiparati alle zone A e B0 per motivi paesaggistici o storico - culturali, citati dal Codice dell'edilizia;
7. di incaricare le strutture comunali competenti per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.
8. di ribadire che la variante assume piena validità solo in riferimento ai contenuti modificativi propri, a prescindere dalle rappresentazioni cartografiche e normative a corollario delle elaborazioni di variante, necessariamente interessate, in alcune situazioni, dall'intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica e non deve essere inteso come elemento di interferenza con alcun diverso provvedimento di variante in essere.